

# **Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida**

**Verbale n. 44 del 03.11.2025**

## **PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2025**

La sottoscritta **Muratore Dott.ssa Rosa Alba**, Revisore unico dei conti dell'Unione Montana delle Valli Mongia-Cevetta-Langa- Cebana giusta delibera di Consiglio n 24 del 30.11.2023 di nomina a valere dal 01.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è invitata a rilasciare parere in merito al controllo sulla compatibilità delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo delle risorse decentrate).

Considerato che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Visto l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Visto l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Visto il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile che eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia per la conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione.

Dato atto che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79, comma 7 del CCNL 16.11.2022 per il triennio 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo" e che tali risorse risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l'art. 1, comma 236 della legge di bilancio 2016 che citava “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del d.lgs 165/30.03.2001 e s.m.e i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ed è comunque autonomamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale....”;

Riscontrato che l'Unione, giustamente, non ha considerato le opportunità dell'art. 14 co.1-bis DL 25/2025 (conv. in legge 69/2025) di deroga al predetto limite, ma limitato solo alle Regioni, città Metropolitane, Province e Comuni.

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, mentre altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Visti

- la deliberazione di giunta n. 28 del 28.03.2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021” con annesso Piano delle Performance e Piano del fabbisogno del personale nella cui sezione programmatica l'Ente ha messo in campo risorse finanziarie presenti e prospettive di copertura delle spese del personale che si intende utilizzare nei limiti di contenimento della spesa propri dell'Unione.
- la deliberazione di giunta n. 86 del 24.10.2025 avente ad oggetto “Indicazioni per la determinazione dei fondi delle risorse decentrate anno 2025 dei dipendenti del comparto. Linee guida per la contrattazione collettiva integrativa” di espressione degli indirizzi ai quali dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica, nel contrattare con la delegazione sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente;

Rilevato

- ✓ che le risorse decentrate, pari a complessivi Euro 83.705,97 dopo la decurtazione (di cui 74.855,52 stabili

- e 8.850,46 variabili) sono stanziati nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- ✓ che fuori certificazione non è stato stanziato alcun importo per straordinario in quanto nessun stanziamento è stato stanziato già nel 2016 e che tali risorse non sono stanziati nemmeno in bilancio 2025-2027;
  - ✓ che fuori certificazione è stato stanziato importo per retribuzioni P.O e indennità di risultato in linea con quanto stanziato e liquidato come spesa complessiva nell'anno 2016;
  - ✓ che dalla comparazione del Fondo risorse decentrate 2025 con 2016 a termine verifica, non si è reso necessario procedere ad una decurtazione delle risorse decentrate;
  - ✓ che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
  - ✓ che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
  - ✓ che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

#### Verificato

- ✓ il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- ✓ il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

#### **Esprime**

Il proprio **parere favorevole** circa la compatibilità del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Data 03/11/2025

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Rosa Alba Muratore